

Via A. De Gasperi n° 55  
80133 – Napoli

Prot. n° 448/22  
Circolare N° 6/2009

Febbraio 2009  
A tutti i colleghi (\*)

- ✚ Registro delle Imprese e Documento Programmatico per la Sicurezza: scadenze prossime
- ✚ Convertito in legge il “Decreto Milleproroghe”: nuovo calendario fiscale ed altre novità
- ✚ Flash in materia fiscale

La nostra è una Categoria complessa e, quindi, completa in quanto si occupa della gestione del rapporto di lavoro (Diritto del Lavoro), del rapporto giuridico previdenziale (Assicurazioni Sociali Obbligatorie) e di quello d'imposta (rapporti fra contribuente e fisco).

I praticanti che affollano i nostri corsi di preparazione agli esami di abilitazione all'esercizio della professione fanno bene ruolo e funzione del “consulente del lavoro”: un qualcosa molto di più della riduttiva e popolare definizione “quelli delle buste paga”. Loro sanno che siamo una professione completa, **necessaria, attuativa di diritti e doveri di rango costituzionale (si pensi all'art. 53 della Costituzione in materia di obbligo di contribuzione alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva) e, perciò, meritevole di mantenere un'autonomia ed attività riservate per quanto concerne l'Ordinamento Professionale: senza alcuna aggregazione essendo la nostra specificità solo lontana parente di quella di altre professioni.**

Ecco perché la nostra attenzione, nel corso di fine pratica e nella informativa mensile ai colleghi (id: la circolare congiunta ANCL, Ordine, Centro Studi) è rivolta sia alla materia del lavoro, in senso stretto, che a quella tributaria.

E di novità in materia tributaria in questi ultimi provvedimenti normativi, qualcuno all'insegna della semplificazione, altri in direzione di una razionalità da noi sempre auspicata, ce ne sono tante di guisa che i nostri colleghi del Centro Studi “O. Baroncelli”, titolari responsabili della sezione “fisco e tributi” hanno avuto modo di dedicare questa circolare interamente ad alcune interessantissime norme in subiecta materia.

Poiché la nostra è una Categoria “**seria**” ne vien di conseguenza che deve essere accresciuto il bagaglio culturale anche di quei colleghi c.d. “puristi” (nel senso che si interessano solo di diritto del lavoro e legislazione sociale) quanto meno a livello di informativa su queste novità lasciando, poi, alla loro formazione mentale la possibilità di ulteriori altri approfondimenti.

Incominciamo questo nostro **excursus** sulle ultime novità con l'evidenziare **due prossime scadenze: la prima (29/3/2009) concerne la “Dichiarazione di riallineamento al Registro delle Imprese e la seconda (31/3/2009) riguarda “Il Documento programmatico per la Sicurezza”.**

## **29/03/2009 : Dichiarazione di riallineamento al Registro delle Imprese**

Il D.L. 29/11/2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 28/01/2009 n. 2, c.d. “decreto anticrisi” con i commi 12 quater e 12 undecies dell'articolo 16 **è intervenuto con una decisa modifica al codice civile ed in particolare dell'articolo 2470.** Di fatto **è stato soppresso il libro soci, con effetto dal 30/03/2009, per le sole Società a Responsabilità Limitata.**

Resta, viceversa, **tutto invariato per le società per azioni e per le società in accomandita per azioni, per le quali continuano a valere le disposizioni contenute negli articoli 2421 c. 1 e 2425 c. 2 del Codice Civile.**

Pertanto gli amministratori delle società a responsabilità limitata, non devono più istituire ed aggiornare il libro dei soci, così come **non dovranno più depositare al Registro delle Imprese unitamente al bilancio annuale, l'elenco soci.**

Ma attenzione, ciò non significa che non abbiamo più adempimenti da porre in essere. Tutt'altro !!!!!!!.

Un primo adempimento, infatti, è **in scadenza il 29/03/2009**, cioè 60 gg. dopo l'entrata in vigore della Legge 2/2009 e **consiste nel depositare al Registro delle Imprese competente la cd "dichiarazione di riallineamento"**.

Nella fattispecie trattasi di provvedere all'aggiornamento delle notizie già presenti nel Registro delle Imprese implementandole con quelle presenti **nel sopprimendo libro soci e di cui, per ora, il Registro non ne era in possesso.**

*La dichiarazione dovrà contenere, ad esempio, il domicilio di ciascun socio che, lo ricordiamo, non necessariamente corrisponde alla residenza, in caso di persona fisica, o alla sede legale in caso di persona giuridica.*

Tale indicazione assume rilievo perché, il deposito di tale notizia nel Registro delle Imprese, produrrà, per la intervenuta modifica legislativa, **effetti pubblicitari sia nei confronti dei terzi, sia nei confronti della società stessa.**

Per ritornare all'esempio dell'indirizzo, il suo deposito nel Registro Imprese avrà, quindi, valenza ai fini delle **convocazioni assembleari.**

Si intuisce, dunque, che questa è la portata più innovativa della norma atteso che, tutti gli effetti pubblicitari e non, si producono **dalla data dell'effettivo deposito** degli atti presso il Registro delle Imprese e non più dall'aggiornamento del soppresso libro soci o dal verificarsi dell'evento stesso.

Ritornando all'imminente adempimento **obbligatorio** posto a carico degli amministratori per il prossimo 29/3/2009 relativo alla "**dichiarazione di riallineamento**", va precisato che essa dovrà essere inoltrata telematicamente, **con firma digitale**, così come previsto dall'art. 31, comma 2 della L. 340/2000.

***Per tale adempimento il legislatore ha inteso esonerare le società dal pagamento delle imposte di bollo e dei rituali diritti di segreteria previsti per tutti i depositi di atti nel Registro delle Imprese. Tuttavia, proprio in considerazione della natura obbligatoria dell'adempimento, in caso di deposito tardivo della dichiarazione, quindi oltre la data del 29/03/2009, la società perderà " i benefici" dei citati esoneri e sarà, di conseguenza, tenuta al pagamento dell'imposta di bollo, pari ad € 65,00 , dei diritti di segreteria, pari ad € 30,00, nonché al pagamento della sanzione per la tardività, prevista dall'art. 2630 del c.c. pari ad € 412,00 (sanzione ridotta) per ogni componente dell'organo amministrativo, così come chiarito e confermato dalla Circolare Unioncamere n. 2453 del 11/02/2009.***

Successivamente l'amministratore sarà **obbligato a depositare** presso il Registro delle Imprese tutte le variazioni che dovessero intervenire nella compagine sociale, consapevole di tutti gli effetti negativi che potrebbero scaturire da un suo ritardato adempimento.

## **31/03/2009: Documento Programmatico per la Sicurezza**

Il prossimo 31/03/2009 è il termine ultimo, come ogni anno, per la redazione del DPS - Documento Programmatico per la Sicurezza - , ovvero per la sua rielaborazione annuale.

Obbligati alla redazione o alla revisione del documento, sono tutti i soggetti titolari di dati personali sensibili e/o di dati giudiziari, trattati tramite strumenti elettronici. **Si ricorda che la norma non prevede particolari obblighi in merito alla certezza della data del documento elaborato; tuttavia è preferibile l'apposizione di una data certa al DPS, attraverso una affrancatura postale annullata con timbro dall'ufficio PT o strumenti equivalenti, al fine di poter dimostrare di aver adempiuto nei termini previsti dalla Legge.**

Ciò detto, si vuole richiamare l'attenzione sulle novità intervenute rispetto al trascorso 2008. La principale novità è costituita dal Provvedimento del Garante della Privacy del 27/11/2008, pubblicato in G.U. il 24/12/2008: diviene obbligatoria l'indicazione nel DPS, già in scadenza al prossimo 31/03/2009, **degli estremi identificativi delle persone fisiche amministratori di sistema, nonché delle funzioni loro attribuite. Dovranno, inoltre, essere riportate nei successivi DPS gli esiti delle verifiche obbligatorie, circa l'operato degli amministratori di sistema.** Tali verifiche dovranno avere una cadenza almeno annuale, Ma non c'è scampo neanche per coloro che non sono obbligati alla redazione del DPS : difatto, questi soggetti dovranno comunque redigere un documento ad uso interno , da esibire in caso di controllo, indicando ivi i medesimi dati richiesti a coloro che sono obbligati alla redazione del DPS. Insomma, ce n'è per tutti !!!!!!!

Ma anche nell'ambito del DPS il tanto caro tema dei rifiuti ci accompagna ancora!!!!!!!!!!

La rassegna delle misure di sicurezza del 13/10/2008 dedicata a "Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e misure di sicurezza dei dati personali", nell'invitarci a smaltire gli strumenti informatici attraverso sistemi di riciclaggio, ci aiuta a capire che, prima di dismettere tali strumenti, dobbiamo accertarci di aver completamente distrutto i dati sensibili in essi contenuti al fine di renderli inaccessibili a terzi non autorizzati. Le stesse norme valgono, naturalmente, sia in caso di smaltimento, che in caso di riciclaggio e/o recupero degli stessi. Ovviamente le misure di sicurezza adottate per la dismissione degli strumenti indicati, dovranno essere opportunamente inserite, da subito, nel prossimo DPS in scadenza.

Infine, per quanto attiene l'adozione di **sistemi di video-sorveglianza**, si ricorda che nulla è stato modificato, perché è ancora in vigore il Provvedimento Generale del 29/04/2004: pertanto si ricorda che è necessario documentare, con un idoneo atto conservato a cura del titolare del trattamento, nonché del responsabile, **le ragioni che hanno indotto l'adozione di tali sistemi**.

L'appuntamento sull'argomento, tranne nuovi eventi, è per il prossimo anno!

## Decreto Milleproroghe e Nuovo Calendario Fiscale

Il D.L. 207/2008, cd. "milleproroghe", è stato convertito, con modificazioni, in Legge 27/02/2009 n. 14, pubblicata in G.U. n. 49 del 28/02/2009 ed è entrato in vigore il 01/03/2009. Tra le modifiche introdotte, quella di maggior rilievo è la modifica a regime dei termini di presentazione delle dichiarazioni tributarie.

Termina, o almeno si spera, il balletto delle scadenze fiscali. Infatti, vengono riscritte le scadenze che rimarranno a regime.

Con l'entrata in vigore dell'art. 42 commi da 7 ter a 7 sexies della L. 14 del 27/02/2009, viene ridisegnata la mappa delle scadenze per la presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali, ivi inclusa la presentazione dei modelli 730 da parte dei sostituiti d'imposta, dei Caf e dei professionisti abilitati.

**E' bene sottolineare che alcune scadenze restano invariate e sono di seguito dettagliate:**

### SCADENZE INVARIATE

28 FEBBRAIO	Consegna dei CUD, delle certificazioni dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi, e proventi equiparati.
30 APRILE	Presentazione del modello 730 al sostituto d'imposta
31 MAGGIO	Presentazione del modello 730 al Caf o al professionista abilitato
16 GIUGNO	Versamento delle imposte a saldo ed in acconto senza l'applicazione di interessi
31 LUGLIO	Trasmissione telematica del modello 770 ordinario

Si evidenzia che resta fermo l'obbligo per l'Agenzia delle Entrate di approvare entro il 31 gennaio di ciascun anno i modelli di dichiarazione.

Per quanto riguarda, invece, il nuovo assetto delle scadenze, evidenziato nella successiva tabella, vi sono termini più ampi per l'invio, di conseguenza vi è più tempo per gli eventuali relativi ravvedimenti.

### Nuovo calendario delle presentazioni delle dichiarazioni fiscali

<i>Nuovo termine</i>	<i>Tipo di adempimento</i>	<i>Vecchio termine</i>
<b>30 giugno *</b>	<b>Trasmissione modello 730 da parte dei sostituiti di imposta, caf e professionisti abilitati</b>	<b>25 giugno</b>
<b>30 giugno* **</b>	<b>Operazioni di congruaggio da 730 da parte dei Sostituiti d'imposta, caf e professionisti abilitati</b>	<b>25 giugno</b>
<b>31 luglio</b>	<b>Trasmissione 770 semplificato</b>	<b>31 marzo</b>
<b>30 settembre</b>	<b>Trasmissioni Unico persone fisiche</b>	<b>31 luglio</b>
<b>30 settembre</b>	<b>Trasmissioni Unico Società di persone ed equiparate</b>	<b>31 luglio</b>
<b>30 settembre</b>	<b>Trasmissioni Iva in forma autonoma</b>	<b>31 luglio</b>

<i>30 settembre</i>	<i>Trasmissioni IRAP PF e società di persone</i>	<i>31 luglio</i>
<i>Ultimo giorno del 9° mese Successivo a quello di Chiusura del periodo di Imposta ( 30 settembre Se coincidente con l'anno Solare)</i>	<i>Trasmissioni Unico Società di capitali ed enti commerciali ed equiparati</i>	<i>Ultimo giorno del 7° mese Successivo a quello di Chiusura del periodo di Imposta ( 31 luglio Se coincidente con l'anno Solare)</i>
<i>Ultimo giorno del 9° mese Successivo a quello di Chiusura del periodo di Imposta ( 30 settembre Se coincidente con l'anno Solare)</i>	<i>Trasmissioni IRAP Soggetti IRES</i>	<i>Ultimo giorno del 7° mese Successivo a quello di Chiusura del periodo di Imposta ( 31 luglio Se coincidente con l'anno Solare)</i>

\* solo per l'anno 2009 tale termine è prorogato al 15/07/2009

\*\* Le operazioni di conguaglio derivanti dalle dichiarazioni di cui ai modelli 730 fino allo scorso anno dovevano essere effettuate in concomitanza della retribuzione corrisposta nel mese di luglio. La nuova normativa dispone, invece, che devono essere corrisposte insieme alla retribuzione di competenza del mese di luglio, modificando quindi il criterio di cassa con quello di competenza.

## FLASH

E, per concludere, la prospettazione di alcune notizie flash:

### **Esenzione ICI per i fabbricati rurali**

L'art. 23 della l. 27/02/2009 n. 14 ha, **finalmente**, chiarito, **con una interpretazione autentica**, la definizione di fabbricati rurali in relazione alla loro esenzione dal pagamento dell'ICI. A tale scopo deve essere presa in considerazione la definizione normativa prevista dall'art. 9 della legge 133/1994, che **definisce tali fabbricati come costruzioni strumentali all'attività agricola; a nulla rileva quindi che tali fabbricati siano iscritti o iscrivibili nel catasto fabbricati.**

### **Mini Unico PF**

**Nasce il modello Unico PF Mini, la nuova dichiarazione dei redditi semplificata. E' destinata alle persone fisiche che hanno percepito uno o più dei seguenti redditi: terreni, fabbricati, lavoro dipendente ed assimilato, di pensioni, occasionali. Restano esclusi dall'utilizzo di tale nuova dichiarazione i titolari di partita iva e coloro che devono presentare la dichiarazione dei redditi per conto di altri soggetti (tutori, eredi....).**

**Il modello è escluso dall'obbligo di presentazione telematica e, pertanto, può essere presentato in formato cartaceo direttamente in Posta . Ovviamente resta ferma la facoltà di effettuare la trasmissione telematica.**

**Con Provvedimento dell'Agenzia dell'Entrate del 20/02/2009 sono state implementate le relative istruzioni, già approvate con precedente Provvedimento del 31/01/2009.**

### **Irap**

E' stato pubblicato il provvedimento che approva il modello di dichiarazione IRAP 2009, composto dai quadri IQ destinati alle persone fisiche, dal quadro IP destinato alle società di persone, dal quadro IC destinato alle società di capitale, dal quadro IE destinato agli enti non commerciali, dal quadro IK destinato alle amministrazioni pubbliche, nonché dai quadri IR ed IS rispettivamente destinati l'uno per la ripartizione territoriale della base imponibile, dell'imposta e dei dati dei versamenti, l'altro destinato a prospetti vari.

**Si ricorda che la dichiarazione IRAP è una dichiarazione autonoma, non più inserita nel modello Unico e da inviarsi autonomamente esclusivamente in via telematica.**

### **Chiarimenti su ravvedimento irap**

Grazie all'art. 165 del D.L. 185/2008, convertito con modificazione dalla Legge 2/2009, **ritorna l'istituto del ravvedimento operoso per i versamenti Irap.** Tale istituto era stato momentaneamente inibito per i versamenti relativi agli anni d'imposta 2004-2005 e 2006, dai D.L. 106/2005 e D.L. 206/2006.

Il ravvedimento operoso, come chiarito dalla Risoluzione dell'Agazia delle Entrate 43/E del 17/02/2009, si applica per le violazioni dei versamenti Irap a decorrere dal periodo d'imposta anno 2007 e successivi. Ovviamente tale possibilità di ravvedimento, dovrà essere considerata dall'Agazia delle Entrate, come applicazione più favorevole agli avvisi di irregolarità, che dovranno emettere proprio per l'anno 2007.

Cordiali saluti e buon lavoro.

**Ordine Provinciale  
Consulenti del Lavoro di Napoli  
*il Presidente*  
F.to Dott. Edmondo Duraccio**

**A.N.C.L. U.P. NAPOLI  
*il Presidente*  
F.to Rag. Maurizio Buonocore**

**A.N.C.L. U.P. di Napoli  
Centro Studi "O. Baroncelli"  
*il Coordinatore*  
F.to Dott. Vincenzo Balzano**

**A.N.C.L. U. P. di Napoli  
Centro Studi "O. Baroncelli"  
*I Responsabili della Divisione "Fisco e Tributi"*  
F.to Dott. Teresa Lapegna  
F.to Dott. Giuseppe Cappiello**

**(\*) DOCUMENTO INTERNO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ISCRITTI ALL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI NAPOLI. E' FATTO DIVIETO, PERTANTO, DI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE. DIRITTI RISERVATI AGLI AUTORI.**